

STATUTO



Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, una **Associazione di Promozione Sociale (APS)** senza fini di lucro denominata:

CAREX – Associazione Italiana Pazienti con Calcoli Renali - APS,

di seguito denominata “Associazione”.

La sede legale è stabilita nel comune di Firenze, **presso la residenza del Presidente pro tempore**.
La variazione della sede legale all’interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.
La durata dell’Associazione è **illimitata**.

L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel relativo Registro.

Art. 2 – Scopi e finalità

L’Associazione persegue **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

CAREX nasce con l'obiettivo di **tutelare, informare e sostenere i pazienti affetti da qualsiasi forma di calcolosi urinaria (anche legata a malattia rara) nefrolitiasi, nefrocalcinosi e patologie correlate**, favorendo la prevenzione, la ricerca e la collaborazione interdisciplinare tra pazienti, medici e istituzioni.

In particolare, l'Associazione:

- promuove la **prevenzione e la corretta informazione scientifica**;
- diffonde conoscenze sulla **diagnosi e cura della calcolosi urinaria e delle sue complicanze**;
- sostiene la **ricerca clinica e scientifica** nel campo delle malattie metaboliche e congenite renali;
- favorisce il **dialogo e la collaborazione** tra pazienti, nefrologi, urologi, medici di medicina generale ed internisti, endocrinologi, radiologi, dietisti, nutrizionisti, psicologi e altri specialisti;
- promuove l'**educazione sanitaria e la diagnosi precoce**;
- organizza **incontri, convegni, corsi educazionali, campagne di sensibilizzazione e informazione pubblica**;
- offre **supporto morale e psicologico** ai pazienti e alle loro famiglie;
- collabora con **enti sanitari, università e società scientifiche**.
- Collabora con l'industria farmaceutica sia per favorire la divulgazione che per stimolare la ricerca verso strumenti, esami o attivi che possano aiutare la prevenzione e la cura della calcolosi renale

L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sopraindicati, nonché **attività secondarie e strumentali** ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 3 – Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è **illimitato** e non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche e, se previsto, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate e altri enti del Terzo Settore che condividano le finalità di CAREX e partecipino alle attività con la loro opera, competenze o contributi.

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, che delibera secondo criteri non discriminatori.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative promosse da CAREX;
- prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi;
- contribuire al sostegno economico dell'Associazione con la quota annuale, se prevista;
- partecipare attivamente alle attività promosse.

Art. 5 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato pagamento della quota associativa;
- gravi violazioni dello Statuto o comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione, deliberati dal Consiglio Direttivo;
- decesso.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa (se prevista) entro il 30 marzo di ogni anno.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'**Assemblea dei Soci**;
2. il **Consiglio Direttivo**;
3. il **Presidente**;

Art. 7 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

È composta da tutti i soci iscritti nel libro degli associati e si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo e, se necessario, quello preventivo.

Spetta all'Assemblea:

- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare i bilanci e le linee programmatiche;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare sulla trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Le convocazioni sono comunicate ai soci con almeno **10 giorni di anticipo** tramite email, PEC o altro mezzo tracciabile.

Ogni socio ha diritto a un voto. È ammessa la delega scritta (massimo tre per soci).

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento (tale possibilità è assicurata anche se lo Statuto non lo prevede espressamente e salvo che non lo vieti espressamente).

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione.

È composto da un numero di membri **compreso tra 3 e 7**, eletti dall'Assemblea tra i soci, e resta in carica **4 anni**.

Il Consiglio:

- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone i bilanci;
- ammette nuovi soci;
- delibera l'esclusione degli associati;
- coordina le attività associative e le iniziative scientifiche e divulgative;
- nomina il Segretario e, se previsto, il Tesoriere.

Il Consiglio elegge al suo interno il **Presidente** e il **Vicepresidente**.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e deliberano a maggioranza semplice.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e ne è il portavoce ufficiale.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Rimane in carica **4 anni** ed è rieleggibile.

In caso di assenza, è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 10 – Il Segretario / Tesoriere

Il Segretario redige e cura la tenuta dei verbali delle assemblee, e di altre eventuali riunioni. Raccoglie le quote associative e predispone, insieme al Presidente e al Tesoriere, il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea.

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e dei registri contabili.

Art. 11 – Patrimonio e risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni, lasciti e liberalità;
- proventi derivanti da attività di interesse generale;
- eventuali proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni o collaborazioni con enti pubblici.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 12 – Quote associative

1. L'Associazione si sostiene anche tramite le **quote associative annuali** versate dai soci.
 2. L'importo della quota annuale è **stabilito di anno in anno dall'Assemblea dei Soci**, su proposta del Consiglio Direttivo.
 3. La quota associativa è **uguale per tutti i soci** e non è trasferibile né rivalutabile.
 4. Il pagamento della quota costituisce requisito per l'esercizio dei diritti associativi e per essere considerati soci in regola.
 5. Per il primo esercizio sociale, l'Assemblea costitutiva potrà stabilire un **importo simbolico di avvio**.
-

Art. 13 – Bilancio e rendicontazione

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo da approvare in Assemblea.

Per le APS con ricavi inferiori a 220.000 €, il bilancio può essere redatto in forma di rendiconto per cassa.

Art. 14 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Art. 15 – Rinvio

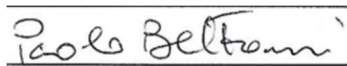
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

Firenze 19 gennaio 2026

I Soci Fondatori

(in ordine alfabetico)

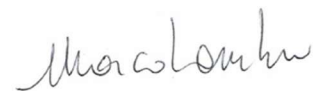
- Paolo Beltrami



- Massimo Defilippi



- Marco Lombardi



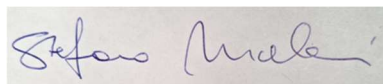
- Michelangelo Longa



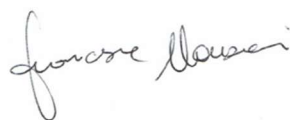
- Bernardo Martini



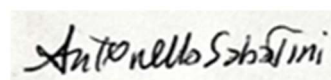
- Stefano Michelassi



- Francesca Monzecchi



- Antonella Sabatini



- Giovanni Sabatini

